

AVV. NICOLA ROMANIN

VIA STATUTO, 15
44015 – PORTOMAGGIORE (FE)
TEL. 0532 813149 – FAX 0532 1911527
e-mail: avvnicolaromanin@gmail.com

TRIBUNALE DI FERRARA**SEZIONE LAVORO**

RICORSO EX ART 700 c.p.c. con contestuale

ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

Proposto da:

MICHELE GREIF, nato a Padova il 13/03/1970, residente in Ferrara, Via Ravenna, 610/A, C.F.: GRFMHL70C13G224H,

rappresentato, giusta delega rilasciata in calce al presente atto ed allegata al fascicolo telematico, dall'avv. ROMANIN NICOLA (C.F. RMNNCL68C12D577N) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portomaggiore, Via Statuto 15 (pec: nicola.romanin@ordineavvocatiferrara.eu – fax 0532.1911527)

RICORRENTE

Contro:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (Cod. Fisc. 80185250588) con sede IN ROMA, VIALE TRASTEVERE, 76/A –
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – AMBITO TERRITORIALE DI FERRARA Cod. Fisc. 8008820385, pec: csafe@postacert.istruzione.it

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12, con domicilio digitale all'indirizzo pec estratto dal Registro PPAA: roma@mailcert.avvocaturastato.it ;

e

Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bologna, Via A. Testoni, 6, pec:

bologna@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTI



- e nei confronti - resistenti - dei Docenti nominati nella seconda fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della provincia di Ferrara per la classe di concorso A26 per l'Istituto Remo Brindisi,

CONTROINTERESSATI

PAROLE CHIAVE:

inserimento Graduatoria Provinciale delle Supplenze; selezione in base all'algoritmo; mancata nomina; violazione criterio della posizione in graduatoria.

Sommario

I. Inserimento nella graduatoria GPS	2
2. incarico per le supplenze anno scolastico 2024/2025	3
3. errore dell'algoritmo	4
4. diritto / norme violate.....	5
6. Richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.	8
CONCLUSIONI	9
PRODUZIONE DOCUMENTALE	10
Dichiarazione di valore	10

I. Inserimento nella graduatoria GPS

Il ricorrente è iscritto nella Graduatoria Provinciale delle Supplenze per la provincia di Ferrara (da qui: GPS), seconda fascia, di cui al D.D. prot. 27991 del 30/08/2022, valevoli per l'a.s. 2024/2025, con 55 punti, Classe di concorso A026, posto in graduatoria 68. [\(01\)](#)
In data 05/08/2024 il Prof. Michele Greif ha formalizzato l'istanza per ottenere il conferimento dell'incarico delle supplenze ex art. 12 O.M. 88/2024. [\(02\)](#)



Alla data della domanda, il Prof. Greif non era a conoscenza della disponibilità di posti e orari nelle eventuali sedi, che, infatti, vengono resi noti solo successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il Prof. Greif presentava detta istanza con riferimento a varie classi di concorso, tra le quali la classe A026 (insegnamento di matematica). Per la classe di concorso A026 veniva indicata quale sede di preferenza l'Istituto di Istruzione Superiore Remo Brindisi, codice FEIS008008, tipologia di incarico annuale (con scadenza 31/08/2025). Si tratta dell'Istituto Scolastico ove il ricorrente aveva prestato attività di docenza, nella stessa classe di concorso, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, pertanto, tale opzione avrebbe garantito la continuità didattica. [\(03\)](#) [\(04\)](#)

Come detto, Il Prof. Greif nell'istanza del 05/08/2024 ha indicato la disponibilità per sette classi di concorso e per vari istituti scolastici (per tutti con contratto annuale), ma il contenzioso riguarda l'assegnazione del posto relativo alla classe A026 per l'Istituto di Istruzione Superiore Remo Brindisi, per il quale vi sono state violazioni di legge con lesione dei diritti del ricorrente.

2. incarico per le supplenze anno scolastico 2024/2025

Per il conferimento degli incarichi di supplenza, in data 06/09/2024 l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Ferrara, ha pubblicato il bollettino del primo turno di nomina per le assegnazioni dei posti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16/05/2024. [\(05\)](#)

Tali nomine, avvengono attraverso una procedura completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo, che attribuisce le sedi sulla base di un incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, con l'adozione della OM 88/2024 art. 12, comma 5. [\(06\)](#)

Con la prima selezione del 06/09/2024, il Prof. Greif non ha ottenuto la cattedra per la classe A026 presso l'Istituto Superiore Remo Brindisi, in quanto le cattedre disponibili per la tipologia contrattuale prescelta (contratto annuale fino al 31/08/2024) sono state



assegnate ad altri candidati, collocati, rispettivamente, ai posti n. 32 e 39 e 61 della graduatoria.

La selezione operata dal software, poi, è proseguita oltre la posizione del Prof. Greif (68), per il conferimento di incarichi della classe A026 con tipologia “spezzone” negli Istituti Purgatti e Levi Montalcini, per i quali il ricorrente non aveva prestato la preferenza (né per le modalità contrattuali né per la sede). Gli spezzoni, quindi, venivano assegnati agli aspiranti docenti collocati alle posizioni 84 e 88 della graduatoria.

Quindi, Il Prof. Greif veniva escluso dalla prima selezione del 06/09/2024, nella quale sono state assegnate tutte le cattedre di matematica (classe A026) per l’Istituto Remo Brindisi. Su tale assegnazione non ci sono questioni.

Tuttavia, due degli assegnatari di tali cattedre, chiamati per un contratto annuale, hanno optato per la cattedra ottenuta ad esito del concorso, rendendo quindi necessario, per l’Ufficio Scolastico Regionale, procedere ad una nuova selezione per la copertura dei posti della classe di concorso A026 per l’Istituto Superiore Remo Brindisi così rimasti vacanti (ovviamente anche per altri posti che, come detto, non interessano il presente contenzioso). In data 11/09/2024 pertanto usciva il nuovo bollettino, che per la classe di concorso A026, per l’Istituto Remo Brindisi, ha assegnato due cattedre per un contratto annuale (in sostituzione di due docenti chiamati con la prima selezione) ai docenti: Franceschi Michele e Cervi Jacopo, i quali rientravano nella graduatoria delle supplenze rispettivamente nelle posizioni 101 e 103. [\(07\)](#)

Si tratta di due docenti che per la classe di concorso A026, cattedra dell’Istituto Superiore Remo Brindisi, erano collocati in una posizione più bassa della graduatoria rispetto al Prof. Greif, che li distanziava, in posizione migliore, di ben 33 e 35 posti.

In data 20/09/2024 l’Ufficio scolastico pubblicava il terzo bollettino, che ancora una volta vedeva l’esclusione del ricorrente dalle nomine per il contratto annuale. [\(08\)](#)

3. errore dell’algoritmo

Fermo restando che Ministero convenuto tenuto a spiegare il funzionamento dell’algoritmo e come sia stato possibile giungere alle nomine operate nel rispetto delle norme (che



invece si ritengono violate), si può ipotizzare, anche per la presenza di innumerevoli precedenti, che l'algoritmo ministeriale abbia dei difetti di programmazione.

Nel caso di specie, infatti, nella seconda fase della selezione, il software ha iniziato a cercare i nominativi partendo da coloro che non erano stati esaminati precedentemente, scartando, quindi, il Prof. Greif, ritenuto rinunciatario. Il ricorrente, avendo optato per il solo contratto annuale, nella prima fase è stato escluso sia per le nomine annuali (assegnate a chi lo precedeva) ma anche per i due spezzoni (che nella graduatoria venivano dopo).

Quindi, il software, per la seconda selezione, è ripartito dalla posizione in cui si era fermato ad esito della prima selezione, così escludendo, per il contratto annuale per la cattedra di matematica presso l'Istituto Superiore Remo Brindisi, il Prof. Greif. L'esclusione del Prof. Greif, nella seconda nomina, ha riguardato proprio i posti con contratto annuale liberatisi, nonostante egli si collocasse in posizione migliore (68) rispetto ai soggetti designati (che si trovavano rispettivamente nelle posizioni 101 e 103).

Conseguentemente, il Prof. Greif non ha ottenuto la cattedra di matematica (classe A026) presso l'Istituto Superiore Remo Brindisi, né altra cattedra per la quale aveva espresso preferenza, mentre due docenti, che si collocavano in graduatoria in posizione inferiore, sono stati assunti con contratto a tempo determinato con scadenza 31/08/2025 (incarico annuale).

4. diritto / norme violate

Nel caso di specie si ravvisa la violazione di diverse norme di diritto.

Come detto, l'art. 12, comma 5, dell'OM 88/2024 (peraltro identica alla OM 112/2022 per il biennio precedente), stabilisce che: *“L'art. 12 al comma 5 così recita: “gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano agli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”*

Quindi, la selezione deve tener conto della classe di concorso, del posto in graduatoria e della tipologia contrattuale scelta. Il sistema – presumibilmente, ma non è oggetto di



contestazione - ha operato correttamente la prima selezione, laddove il Prof. Greif è stato preceduto da aspiranti docenti che si trovavano per il contratto annuale in posizione migliore, mentre è stato escluso per i due “spezzoni” a disposizione, non avendo egli espresso una preferenza per tale incarico.

Invece, si rinviene un evidente errore nell’algoritmo, che nella seconda fase ha escluso il ricorrente dagli incarichi liberatisi per la classe A026 presso l’Istituto Superiore Remo Brindisi con contratto annuale, assegnando gli incarichi a candidati collocati in una posizione inferiore della graduatoria.

Il risultato viola sia le norme dettate dalla O.M. 88/2024, che stabiliscono il criterio della centralità della posizione in graduatoria, sia il rispetto dell’art. 97 Costituzione, con riferimento ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, laddove l’assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria. (Tribunale di Cosenza sentenza n. 1729/2022). Nel caso di specie, allo stato non risultano legittimazioni alle deroghe al principio meritocratico (possibili, per esempio, nei casi di riserve e precedenza ex Legge 104 del 1992).

Si ribadisce, che l’attribuzione delle supplenze non poteva che basarsi sul criterio dell’ordine di preferenza espresso in domanda e la posizione in graduatoria (cfr. Tribunale di Frosinone, con il provvedimento n. 2813 del 2022, reso in sede cautelare in situazione simile, l’attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente a personale in posizione peggiore rispetto alla stessa deve presumersi derivato da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo, in quanto l’ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nelle graduatorie GPS). Altro precedente è stata emesso in sede cautelare dal Tribunale di Cagliari con ordinanza 30/01/2024.

La scelta del Prof. Greif per la modalità “*contratto annuale fino al 31/08/2024*” non poteva che escluderlo dalle nomine per contratti diversi (fine attività didattiche, spezzoni), ma non per il contratto annuale.



L'art. 12 comma 4, stabilisce che: *“4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”*

La norma è chiara. Ad esito della prima selezione, il candidato è rinunciatario rispetto alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ma, per tornare al caso di specie, il Prof. Greif, all'atto della seconda nomina non poteva essere escluso, laddove si sono liberati posti per i quali aveva espresso la preferenza, anche con riferimento alla tipologia contrattuale.

Per quanto riguarda l'ammissibilità di utilizzo della procedura automatizzata basata su un algoritmo, la giurisprudenza amministrativa richiede alcuni requisiti: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nella fattispecie in esame, non risulta che sia resa pubblica la modalità di attribuzione degli incarichi in base all'algoritmo e la motivazione alla base della attribuzione di incarichi a docenti con punteggio inferiore nella GPS.

Peraltro, nel caso di specie, non si può nemmeno ipotizzare che il Prof. Greif sia stato escluso dalla graduatoria per avere scelto una sede preclusiva di altre (per le quali si fosse



presentata la disponibilità), dal momento che egli risulta scavalcato proprio nella sede per la quale aveva espresso la preferenza prioritaria e per la stessa tipologia contrattuale.

5. periculum in mora

La tutela giurisdizionale richiesta ex art. 700 c.p.c. trova il presupposto, oltre che sull'evidente *fumus boni iuris*, altresì sul *periculum in mora*.

Nel caso di specie, il secondo requisito è dato dal fatto che nel tempo necessario alla decisione in via ordinaria, al ricorrente sarebbe precluso di percepire le retribuzioni.

Non di minore importanza, vi è la circostanza che solo la tutela ex art. 700 c.p.c. può assicurare al ricorrente, all'Istituto Scolastico scelto e agli alunni la continuità scolastica nella cattedra dove ha svolto attività di insegnamento nei due anni precedenti, che ancora può essere garantita trovandoci ad appena una settimana dall'inizio delle lezioni scolastiche.

Inoltre, il ricorso di merito con esito vittorioso, non consentirebbe al ricorrente di avere il punteggio per l'espletamento dell'attività didattica annuale (punti 12) in tempo utile per l'inserimento nelle nuove graduatorie.

Infine, un riconoscimento ordinario del diritto del ricorrente, non potrebbe garantire l'acquisizione del bagaglio di esperienza, possibile solo con l'effettivo espletamento dell'attività di docenza e non suscettibile di riparazione economica successiva.

Con il presente ricorso il Prof. Michele Greif offre formalmente la propria prestazione lavorativa richiesta nelle conclusioni.

6. Richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Si chiede che per la notifica ai controinteressati, anche per ragioni di celerità e di economia processuale, nonché in considerazione della circostanza che mancano nelle graduatorie pubblicate gli altri dati identificativi dei docenti necessari al fine del perfezionamento della notifica, venga emessa l'autorizzazione (secondo prassi ormai generalizzata in controversie di tal natura) la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIM e/o dell'U.S.R. Emilia Romagna – A.T.P. di Ferrara. La pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sede locale, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, si rivela il più idoneo per la



conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati (Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

CONCLUSIONI

Per i motivi esposti il Prof. Michele Greif, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre all'III.mo Tribunale di Ferrara, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 669 *sexies* e 700 c.p.c., ricorrendone i presupposti, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed assunzione, se del caso, di sommarie informazioni e/o ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario,

previa autorizzazione alla notifica ex art. 151 alla notifica mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del Ministero convenuto nonché sul sito dell'U.S.R. Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara

Voglia in via d'urgenza

- Accogliere la domanda cautelare proposta dal Prof. Michele Greif;
- Accertare il diritto del ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato al 31/08/2025, classe di concorso A026, presso l'Istituto Superiore Remo Brindisi, o altro Istituto, previa disapplicazione del bollettino di nomina del 12/09/2024, nella parte in cui gli incarichi sono stati attribuiti a docenti con punteggio inferiore al ricorrente e collocati in posizione in graduatoria GPS di seconda fascia;
- Ordinare al Ministero convenuto di attribuire al ricorrente un incarico a tempo determinato al 31/08/2025, classe di concorso A026, presso l'Istituto Superiore Remo Brindisi, o altro Istituto rientrante tra quelli inseriti nella istanza di nomina, in relazione alla classe di concorso tenuto conto della sede;
- condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento dell'intero punteggio relativo all'incarico annuale ai fini dell'aggiornamento della suddetta graduatoria e al risarcimento del danno da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL sino alla immissione in servizio o della minore o maggiore



somma che il ricorrente avrebbe percepito in ragione dell'incarico non assegnatogli.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

PRODUZIONE DOCUMENTALE

[01. graduatoria provinciale supplenze 2024.pdf](#)

[02. istanza Greif 05-08-2024 .pdf](#)

[03. nomina a.s. 2022-2023.pdf](#)

[04. nomina a.s. 2023-2024.pdf](#)

[05. Bollettino Nomine 6set2024.pdf](#)

[06. ordinanza 88.16-05-2024.pdf](#)

[07. Bollettino Nomine 11set2024.pdf](#)

[08. Bollettino Nomine 20set2024.pdf](#)

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e che è dovuto il pagamento del contributo unificato di € 259,00.

Portomaggiore-Ferrara, 21 settembre 2023

Avv. Nicola Romanin

